



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Segreteria Servizio adunanze

CORTE DEI CONTI



0006591-31/10/2019-SC_CAM-T89-P

Al Sindaco
del Comune di Striano (NA)
Via Sarno, 1 - 80040
protocollo@pec.striano.gov.it

Al Presidente del Consiglio comunale
del Comune di Striano (NA)
Via Sarno, 1 - 80040
protocollo@pec.striano.gov.it

All'Organo di revisione economico-finanziaria
del Comune di Striano (NA)
francesco.ranieri@pec.commercialisti.it

Alla Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Campania
Via Piedigrotta 63, 80122 Napoli

OGGETTO: Trasmissione delibera n. 205/2019/VSG. Comune di Striano (NA).

Si trasmette la delibera n. 205/2019/VSG, adottata da questa Sezione regionale di controllo per la Campania nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

Il Direttore del Servizio di Supporto

(Dott. Mauro Grimaldi)



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T89



DOC. INTERNO N.83534958 del 31/10/2019

SRCCAM/205/2019/VSG



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Alessandro Forlani	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Primo Referendario
Raffaella Miranda	Primo Referendario
Emanuele Scatola	Referendario

nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.78

Visto l'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011 n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista l'ordinanza presidenziale n. /2019 con cui è stata convocata l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, consigliere Alessandro Forlani

FATTO

Il Comune di Striano (Na) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania, con nota n. 4394 dell'11 giugno 2018, acquisita al prot. Cdc n. 3352 del 12/06/2018, ai sensi dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2016 per un totale di € 2.913,56, con l'indicazione delle seguenti voci di spesa:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Acquisto bandiere	Festa della Liberazione e varie	395,28
Acquisto fiori	Festa della Donna	200,00
Acquisto microfoni	Sostituzione microfoni sala consiliare	156,00
Acquisto torta	Centenario cittadina Strianese	100,00
Acquisto Tegola decorata	Centenario cittadina Strianese	90,00
Acquisto Targhe	Festa della Liberazione	120,00
Contributo Associazione Caduti	Festa della Liberazione	700,00
Acquisto fiori e nastro	Inaugurazione Area PIP	88,00
Contributo al Coordinamento Nazionale	Quota associativa anno 2016	280,00
Acquisto bandiere	Sostituzione bandiere edifici comunali	456,28
Acquisto corona di fiori	Festa dell'Immacolata	50,00
Acquisto targhe	Presentazione calendario	120,00
Acquisto corona di alloro	Commemorazione defunti 2 Novembre	40,00
Acquisto corona di alloro	Commemorazione Caduti 4 Novembre	45,00
Acquisto acqua e caffè	Consiglio Straordinario	55,00
Acquisto acqua per i consigli	Consigli Comunali	18,00
TOTALE		2.913,56

Dalla analisi delle predette spese di rappresentanza, il Magistrato addetto ha ritenuto opportuno formulare un'apposita richiesta istruttoria (prot. n. 6004 del 11/10/2018), in relazione alle seguenti spese :

Acquisto microfoni	Sostituzione microfoni sala consiliare	€ 156,00
Contributo associazione Caduti	Festa della Liberazione	€ 700,00
Contributo al Coordinamento nazionale	Quota associativa anno 2016	€ 280,00
Acquisto bandiere	Sostituzione bandiere edifici comunali	€ 456,28
Acquisto targhe	Presentazione calendario	€ 120,00

Acquisto acqua e caffè	Consiglio Straordinario	€ 55,00
Acquisto acqua per i consigli	Consigli comunali	€ 18,00

In particolare, si è chiesto di fornire analitica e dettagliata rappresentazione contabile delle spese sostenute, documentando specificamente l'occasione, la tipologia e la quantità dei beni acquistati e/o i relativi destinatari e precisando se fosse stato istituito un registro di carico e scarico dei beni acquistati. Inoltre, si è chiesto di esplicitare i chiarimenti in base ai seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale d'inerenza, ufficialità e congruità, elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti:

- *“ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;*
- *esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;*
- *le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;*
- *l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione”.*

Nel contempo, si è ricordato che non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente e si è richiesto di specificare se sia stata effettuata la pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché se vi sia stata l'adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza in esame. Infine, si è richiesto di precisare se, nell'anno 2016, il complesso delle spese di cui all'art. 6, commi 7-10 e 12-14, del D.L. 78/2010 è stato contenuto nei limiti di legge, come reinterpretati dalla Consulta (cfr. C. cost. 139/2012 per riduzione dei vari obblighi ad un "tetto complessivo") e se, in caso di sfioramento, esso sia attribuibile alle spese di rappresentanza.

Ai fini *de quibus*, nella nota istruttoria è stata inserita la seguente tabella, affinché la relativa compilazione da parte dell'Ente consentisse di esplicitare i dati richiesti.

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016	Scostamento
Studi e consulenza		80%			
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		80%			
Sponsorizzazioni		100%			
Missioni		50%			
Formazione		50%			
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture		20%			
Tetto complessivo					

Con successiva nota n. 4533 del 3/7/2019 è stata richiesto di fornire copia della documentazione contabile delle spese sostenute (determinazioni d'impegno e di liquidazione, fatture ricevute, mandati di pagamento). La successiva richiesta istruttoria è stata riscontrata con nota n. 8456 del 10/7/2019, a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario, nella quale in relazione alle singole voci di spesa è stato fornita la documentazione richiesta.

DIRITTO

In via preliminare, va ricordato che il controllo della Sezione regionale della Corte dei conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali è previsto e regolato dall'art. 16, comma 26, D.L. n. 138 del 31/8/2011, convertito nella legge 14/9/2011, n. 148, (c.d. legge "taglia costi della politica").

La norma stabilisce che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del [...] testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

Il D.M. 23/1/2012, in attuazione dell'ultimo periodo della disposizione riportata, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. citato, il prospetto in questione, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e va sottoscritto

dal segretario dell'ente, dal responsabile dei servizi finanziari, nonché dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Le spese di rappresentanza sono sottoposte ai vincoli di contenimento di cui all'art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e al precipuo regime di cui all'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, integranti normativa inderogabile, non aggirabile per il tramite di disposizioni regolamentari adottate dal singolo Ente (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018).

Come da giurisprudenza di questa Corte, sotto il profilo definitorio "si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene. La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost." (Sez. Contr. Regione Lombardia, delibere n. 243 e 244 del 2018; in termini, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018, cit.).

Sulla medesima tematica si è espressa la Sezione Controllo Umbria con delibera n. 55/2018/PAR che distingue "le spese che costituiscono la ragione di fondo dell'azione dell'Ente stesso [escluse dall'assoggettamento ai limiti di cui al più volte menzionato art. 6, comma 8], dalle altre analoghe spese, semplicemente non estranee ai suoi fini istituzionali". Il riferito orientamento è stato recentemente richiamato, anche, nelle deliberazioni n. 43 e 77 del 2019 di questa Sezione, alle quali per completezza si rinvia.

Si rappresenta che, con riferimento specifico al Comune di Striano, a riscontro della richiesta istruttoria, richiamata in fatto, è pervenuta la nota del comune, in data 22/10/2018 acquisita al prot. cdc 6977, a firma del Sindaco e del Responsabile del settore Finanziario dell'ente, nella quale, relazionando in merito a ciascuna voce di spesa, è stato precisato che: *“le stesse sono state sostenute al fine di assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici e rispondono ai principi di economicità e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, attesa la ricorrenza del carattere della sobrietà e della congruità delle spese, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le ha sostenute”*.

Con una successiva nota istruttoria n. 4533 del 3 luglio 2019, è stato chiesto di fornire la documentazione contabile afferente alle predette spese. L'Ente con nota di riscontro n. 4394 del 10 luglio 2019, ha fornito la documentazione di impegno, liquidazione e pagamento delle singole voci oggetto della spesa di rappresentanza.

Si procede nell'analisi delle singole voci di spesa oggetto dell'istruttoria:

- 1) Acquisto di n. 4 microfoni da utilizzare per l'aula consiliare, l'Ente ha precisato che: *“la messa a regime dell'impianto dotato di microfoni ha fatto registrare un maggiore interesse e una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita del Comune, all'attività amministrativa svolta e agli eventi culturali di vario genere che si tengono nell'aula consiliare”*.

Tali spese, anche se riconducibili all'attività istituzionale, non sono inquadrabili nelle spese di rappresentanza, ma piuttosto tra quelle di funzionamento.

- 2) Contributo Associazione Caduti, l'Ente ha chiarito che:” con la determina n.51 del 02/05/2016, in esecuzione della delibera di G.C. n. 24 del 19/04/2016, veniva assunto l'impegno di spesa per l'importo di euro 700,00, in favore dell'Associazione socio-culturale denominata "Caduti per la patria", con sede nel territorio comunale, a parziale ristoro delle spese effettuate in occasione della manifestazione organizzata per la celebrazione nella giornata del 25/04/2016 dell'Anniversario della Liberazione (banda musicale, corone di alloro, manifesti ed ecc.)”.
- 3) Quota associativa anno 2016 per l'adesione al coordinamento per gli enti locali per la pace e i diritti umani di Perugia, l'Ente ha chiarito che:” con determina n.146 del 01/12/2016, si assumeva impegno di spesa, in esecuzione della delibera di C.C. n.44 del 11/12/1995, di euro 280,00. L'adesione al coordinamento consente all'Ente di fregiarsi del titolo di "CITTA' PER LA PACE" insieme ad oltre cento città ed è significativo in termini di aumento dell'immagine e del prestigio del Comune”.

- 4) Sostituzione di bandiere agli edifici comunali, l'Ente precisa che:” le bandiere sono esposte sulla casa comunale, all'ingresso degli edifici scolastici, all'ingresso del centro sociale e davanti al monumento dedicato ai caduti in uno con la bandiera europea e quella della pace e che la lunga esposizione all'esterno danneggia i drappi, rendendo necessario provvedere alla loro periodica sostituzione al fine di non offuscare l'immagine e il decoro dell'Ente”.

Tali spese, anche se riconducibili all'attività istituzionale, non sono inquadrabili nelle spese di rappresentanza, ma piuttosto tra quelle di funzionamento.

- 5) Il Comune di Striano, con delibera di G.C. n.113 del 13/12/2016, ha concesso il patrocinio morale all'associazione "La Striano dei Ricordi" — archivio foto/video del territorio, per la presentazione di un calendario nel giorno 26/12/2016, evento giunto alla 14° edizione. Come precisato, la partecipazione dell'Ente a tale evento, ha lo scopo di: “ *valorizzare le tradizioni locali con la storia delle grandi famiglie del territorio e degli eventi che hanno caratterizzato il passato del paese. Ai protagonisti delle storie narrate in ciascun mese di cui è composto il calendario è stata offerta dall'Ente una targa in ricordo della manifestazione. All'associazione non viene elargito alcun contributo. In ogni caso, tale iniziativa è condivisa da consistente parte della popolazione che rivede se stessa o i propri avi in momenti che hanno caratterizzato la storia di questo territorio e l'Ente ne condivide le finalità, registrando un sempre maggiore ritorno in termini di immagine e di diffusione dei valori della famiglia e dei legami con il territorio di origine*”.
- 6) Acqua e caffè per € 55,00 fornita nel corso del consiglio straordinario del 28/10/2016, l'Ente ha chiarito che:”*si è tenuta un'Assemblea Consiliare Congiunta nella Scuola Materna in via Risorgimento di Striano, che ha visto riuniti i Consigli Comunali di Striano, Palma Campania, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno in sessione straordinaria, per la discussione del seguente ordine del giorno: "Allagamenti sui territori sul basso vesuviano ed agro nocerino sarnese — problematiche ambientali — discussione e proposte". L'assemblea si è tenuta con lo scopo di attivare interventi risolutivi a salvaguardia della pubblica e privata incolumità dai fenomeni di allagamento che continuamente minano l'intero equilibrio ambientale ed igienico-sanitario del comprensorio. Durante l'evento, è stata offerta acqua e caffè ai consiglieri e personalità presenti che con i loro interventi hanno dato voce alle esigenze e ai disagi dei cittadini di questo territorio affinché gli organi superiori, a livello regionale e nazionale, potessero adoperarsi per una soluzione definitiva di queste problematiche*”.
- 7) Acqua di € 18,00 per i consigli comunali, trattandosi di spesa non strettamente connessa con le caratteristiche tipiche delle spese di rappresentanza, l'Ente ha precisato

di impegnarsi, per il futuro, a far si che tali spese vengano effettuate dagli amministratori con fondi propri.

Le spese di cui ai punti 6 e 7 non sono inquadrabili nelle spese di rappresentanza, poiché non sostenute allo scopo diretto di promuovere l'immagine dell'ente pubblico.

L'Ente ha, inoltre, ribadito che le predette spese, fatta eccezione per quelle previste al n. 7, *“appaiono strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, e possiedono il requisito dell'ufficialità, in quanto hanno sostanzialmente finanziato manifestazioni e momenti di questa pubblica amministrazione idonei ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati e/o dei cittadini amministrati, al fine di trarre i vantaggi derivanti dalla conoscenza dell'attività amministrativa”*.

In merito alla verifica del contenimento del complesso delle spese, di cui all'art.6 commi 7-10 e 12-14 del D.L.78/2010, l'Ente ha allegato la seguente tabella:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016	Scostamento
Studi e consulenza		80%	0,00		
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	25.295,00	80%	20.236,16	11.926,36	
Sponsorizzazioni		100%	0,00		
Missioni	2.370,36	50%	1.185,18	1.820,86	
Formazione	3.028,00	50%	1.514,00	3.796,00	
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture		20%	0,00		
Tetto complessivo	30.693,36		22.935,34	17.543,22	

Dalla verifica delle riduzioni disposte, risulta, in merito alla voce **“Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza”** che l'Ente ha disposto una riduzione del 20% della rispettiva voce di spesa sostenuta nell'anno 2009, pervenendo ad un importo di euro 20.236,16, in luogo dell'80% (che avrebbe dato luogo ad € 5.059) previsto dal DL 78/2010, art. 6, commi 7-10 e 12-14, sopra richiamato.

Pertanto, rettificando i dati trasmessi, risulta uno sfioramento sulla predetta voce **per € 6.867,36** e sul totale – comprensivo delle diverse tipologie di spesa - per € 9.785,04, come da tabella riportata di seguito, rielaborata da questo ufficio di controllo:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2016	Scostamento
Studi e consulenza		80%	0,00		0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	25.295,00	80%	5.059,00	11.926,36	-6.867,36
Sponsorizzazioni		100%	0,00		0,00
Missioni	2.370,36	50%	1.185,18	1.820,86	-635,68
Formazione	3.028,00	50%	1.514,00	3.796,00	-2.282,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture		20%	0,00		0,00
Tetto complessivo	30.693,36		7.758,18	17.543,22	-9.785,04

In merito alla richiesta di chiarimenti in ordine alla pubblicazione, è stato precisato che il prospetto delle spese di rappresentanza è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

In ordine all'adozione di regolamenti o atti regolamentari, l'Ente ha precisato che non ha adottato alcun regolamento riguardante le spese di rappresentanza.

Il Magistrato istruttore, esaminate le note di risposta del Comune, ha chiesto la sottoposizione all'esame del Collegio, all'uopo riunito nell'odierna camera di consiglio, del contenuto delle note stesse.

Il magistrato istruttore, sul presupposto che le spese di rappresentanza sono quelle rivolte alla promozione dell'Ente, nei suoi elementi costitutivi del territorio e della popolazione, ritiene che, nel caso di specie, vi siano alcune spese, così come sopra specificato nel dettaglio, che non sono inquadrabili nelle spese di rappresentanza. Fermo quanto sopra, inoltre, gli atti hanno evidenziato lo sfioramento dei limiti delle spese, di cui all'art.6 commi 7-10 e 12-14 del D.L.78/2010, ed anche la mancata adozione di un regolamento relativo alle spese di rappresentanza.

Si ricorda che il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese stesse, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione e ha lo scopo di: a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza. Trattasi di elemento che completa il sistema gestionale delle spese in discorso.

Ferme restando le irregolarità di imputazione e di inerenza relative alle spese di rappresentanza indicate ai punti 6 e 7, per complessivi € 73, sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2016, per le ragioni sopra espresse in motivazione, il Collegio ritiene le stesse non passibili di pronuncia di accertamento negativo, in relazione al principio "*de minimis non curat praetor*".

Tali irregolarità si connettono con quella, più a monte, della mancata adozione del regolamento sulle spese di rappresentanza, che avrebbe meglio reso chiari i criteri di imputazione a bilancio ed evidenziato i requisiti di inerenza della spesa.

L'irregolarità si segnala comunque nell'intento di favorire una maggiore cura e consapevolezza dell'amministrazione per il futuro, onde evitare di incorrere in irregolarità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio,

Resta invece rilevante lo sfioramento del tetto delle spese di rappresentanza.

Tale tetto si inserisce nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010

Infatti, com'è noto, l'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una serie di limiti alla spesa degli enti locali per determinate tipologie.

Si tratta, con riguardo all'intero articolo 6, di una disposizione che introduce una serie di tetti a particolari tipologie di spese correnti, emanata nell'ambito della competenza statale concorrente di coordinamento della finanza pubblica; la Corte costituzionale (cfr. sentt. 259/2012, 139/2012, 182/2011), infatti, ha ritenuto ripetutamente tale disciplina come espressione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni nel loro complesso "*devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6*" (sent. 139/2012).

A fronte della diretta applicabilità alle amministrazioni statali, la Corte costituzionale, quindi, riduce la cogenza della norma al principio sopra richiamato.

Per le Regioni, questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6 che precisa che le disposizioni di tale articolo "*non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica*".

Per gli enti locali la Corte precisa che la norma "*va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*".

Detto in altri termini, le disposizioni in esame sono state ritenute immuni da censure di incostituzionalità in quanto non escludono che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le autonomie restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Tale normativa, dunque, introduce una serie di tagli imposti dalle straordinarie esigenze di finanza pubblica che hanno guidato il legislatore dal 2008 in avanti.

Come più volte rilevato dalla Sezione, la logica dei tagli lineari introduce il principio d'insensibilità finanziaria rispetto al servizio pubblico o all'attività amministrativa in concreto erogato. Peraltro, un contemperamento per gli enti locali viene dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata (rispetto del limite complessivo, con la possibilità di compensare gli sforamenti e i risparmi per singole voci, rispetto al limite singolare di legge).

Nello specifico, il comune di Striano ha sfiorato il limite specifico **per € 6.867,36** che non viene compensato dai meccanismi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (compensazione con altre spese), atteso che anche il tetto complessivo è stato sfiorato per € 9.785,04;

P.Q.M.

la Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

ACCERTA

- l'omessa adozione di uno specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza (art. 7 del decreto legislativo 267/2000);
- lo sfioramento del tetto alle spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, nei termini ricostruiti in motivazione, con conseguente illegittimità della spesa, per € 6.867,36;

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco e al Presidente del collegio dei revisori del Comune di Striano (NA) e che ai, sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge.
- che la deliberazione sia inviata alla locale Procura regionale della Corte di conti, ai sensi dell'art. 52 del codice di giustizia contabile,

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019.

Il Cons. Estensore

Alessandro Forlani




Depositata in Segreteria il

30 OTT. 2019


Il Direttore della Segreteria

Dott. Mauro Grimaldi



Il Presidente

Fulvio Maria Longavita



CORTE DEI CONTI SEZIONE REG. DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
30 OTT. 2019
DEPOSITATO